



**Identificativo:** SS201203270640AA  
**Data:** 27-03-2012  
**Testata:** IL SOLE 24 ORE  
**Riferimenti:** NORME E TRIBUTI - LA GUIDA PRATICA AL DL LIBERALIZZAZIONI

**SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI  
 PER I SOCI DI CAPITALE C'È IL LIMITE DI UN TERZO**

Angelo *Busani*

Con la "legge di stabilità" per il 2012, come modificata dalla legge di conversione del "DL liberalizzazioni", è stata introdotta nel nostro ordinamento (articolo 10, legge 183/2011) la possibilità di costituire, le società tra professionisti (Stp), e cioè società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale.

I punti da chiarire

La legge è molto stringata e avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi solo al profilo della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale: non è chiaro se il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure se la responsabilità sarà ascrivibile anche, o solo, alla società.

Altro problema è quello dell'applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si sceglie di organizzare l'attività professionale nella forma di società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

Società, soci e capitale

In attesa che questi problemi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, un dato certo è che le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative (queste ultime devono avere un numero di soci non inferiore a tre): ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" fin dalla loro denominazione, quindi nella ragione sociale; ad esempio: Alfa Spa tra professionisti".

Può essere utilizzata anche la nuova Srl "semplificata" con 1 euro di capitale sociale e con soci che non abbiano superato i 35 anni d'età.

Soci della Stp possono essere:

- professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia cancellato dall'albo);
- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
- soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche": la legge, sul punto, non è chiara, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in una Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;
- soggetti non professionisti che diventino soci della Stp "per finalità di investimento": si tratta dei soci di capitale.

Circa la ripartizione del capitale sociale tra soci professionisti e non professionisti, è ora stabilito, per effetto della legge di conversione del DL liberalizzazioni, che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare il risultato che i professionisti abbiano la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta debbono procedere alla sua cancellazione dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Organi societari e multiprofessionalità

Nella legge nulla è detto sulla composizione degli organi societari e sulle decisioni da assumersi in seno all'organo amministrativo della Stp: e quindi sembra tuttora ipotizzabile, ad esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale possa essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La legge ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (tipo: il notaio e l'avvocato) resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa. Il nodo dovrà essere sciolto con un regolamento del ministro dello Sviluppo economico, che dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

Viene inoltre espressamente disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

Dalla possibilità che ora i professionisti hanno di poter organizzare la loro attività sotto una qualsiasi forma societaria (e cioè indifferentemente come società di persone, società di capitali o società cooperative) deriva dunque il tema della scelta del tipo sociale che si renda più adatto al caso specifico della società professionale. E la risposta, inevitabilmente, discende da una combinazione che occorre effettuare tra le caratteristiche che contraddistinguono le

diverse forme societarie e le precipue peculiarità che debbono presentare le società professionali.

La scelta

Iniziando dalle società di persone la rassegna delle possibili scelte societarie dei professionisti, indubbiamente la società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi professionali associati.

eLa società semplice, rispetto alla società in nome collettivo si rende senz'altro preferibile per gestire lo scottante tema del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società, sia di natura contrattuale che extracontrattuale. Infatti, in base all'articolo 2267 del Codice civile, delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono, oltre che il patrimonio sociale, anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società, personalmente e solidalmente tra loro; e, salvo patto contrario – portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei – sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società). Passando alle società di capitali, e cioè alle società i cui soci, tranne gli accomandatari della Sapa, non rispondono delle obbligazioni della società, la forma più usata perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa, è senz'altro quella della società a responsabilità limitata.

rLa Srl, rispetto alla Spa, presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della Spa partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Sono quindi compatibili con la Srl norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimitario nella adozione delle decisioni sociali (sia a livello di soci che di organo amministrativo) oppure che attribuiscono particolari diritti al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

tLa Spa si presenta come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci.

uLa forma societaria cooperativa è la più adatta se si vuole puntare sul principio basilare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il regime fiscale

### 01|REDDITO AUTONOMO

Nel silenzio della norma diamo per scontato che sia consentito a tutte le società professionali, anche se organizzate nella forma della società "commerciale" (e cioè come Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa e cooperative), di determinare il proprio reddito secondo le regole del reddito di lavoro autonomo e quindi con il "principio di cassa"

### 02|LA RISOLUZIONE 118/2003

Per le società tra avvocati, disciplinate come Snc, e quindi come società commerciali, dalla loro legge istitutiva (il Dlgs 96/2001), il fisco ha qualificato il reddito come «reddito di lavoro autonomo» con la risoluzione 118/2003 dell'agenzia delle Entrate. Non c'è ragione di ritenere che il fisco cambi orientamento sul punto in quanto, se così non fosse, si determinerebbe un'inevitabile concorrenza tra studi associati e società semplici, da un lato, e tutte le restanti società, dall'altro

## IL CASO

Le ragioni storiche Con la recente riforma è stato abolito il divieto, contenuto nella legge 1815 del 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello «studio associato». Il divieto venne introdotto dal regime fascista per ragioni razziali, e cioè per impedire a coloro che professavano la religione ebraica di "nascondersi" dietro il paravento societario. Questa norma però, nonostante la fine del regime e poi ha contraddistinto per decenni l'epocale querelle circa l'individuazione della linea di demarcazione tra l'attività "commerciale" o "imprenditoriale" e l'attività "libero-professionale"



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati